

**Legge federale  
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro  
nel settore finanziario  
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)**

del 10 ottobre 1997 (Stato 6 dicembre 2005)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 31<sup>bis</sup> capoverso 2, 31<sup>quater</sup>, 34 capoverso 2 e 64<sup>bis</sup>  
della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Capitolo 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305<sup>bis</sup> del Codice penale (CP)<sup>3</sup> e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

**Art. 2** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica agli intermediari finanziari.

<sup>2</sup> Sono intermediari finanziari:

- a. le banche conformemente alla legge federale dell'8 novembre 1934<sup>4</sup> sulle banche e le casse di risparmio;
- b. le direzioni di fondi conformemente alla legge federale del 18 marzo 1994<sup>5</sup> sui fondi di investimento, se gestiscono conti di quote oppure se offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento;
- c. gli istituti di assicurazione conformemente alla legge del 23 giugno 1978<sup>6</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita oppure offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento;

RU **1998** 892

<sup>1</sup> [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 95, 98, 103, 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

<sup>2</sup> FF **1996** III 993

<sup>3</sup> RS **311.0**

<sup>4</sup> RS **952.0**

<sup>5</sup> RS **951.31**

<sup>6</sup> [RU **1978** 1836, **1988** 414, **1992** 288 all. n. 66 733 disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, **1993** 3204, **1995** 1328 all. n. 2 3517 I 12 5679, **2000** 2355 all. n. 28, **2003** 232, **2004** 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12. RU **2005** 5269 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 17 dic. 2004 (RS **961.01**).

d. i commercianti di valori mobiliari conformemente alla legge del 24 marzo 1995<sup>7</sup> sulle borse.

e.<sup>8</sup> le case da gioco giusta la legge del 18 dicembre 1998<sup>9</sup> sulle case da gioco.

<sup>3</sup> Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:

- a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
- b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
- c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (carte valori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
- d. ...<sup>10</sup>
- e. gestiscono patrimoni;
- f. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
- g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

<sup>4</sup> Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

- a. la Banca nazionale svizzera;
- b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
- c. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
- d. gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente.

<sup>7</sup> RS 954.1

<sup>8</sup> Introdotta dal n. 4 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 935.52).

<sup>9</sup> RS 935.52

<sup>10</sup> Abrogata dal n. II 8 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

**Capitolo 2: Obblighi degli intermediari finanziari****Sezione 1: Obblighi di diligenza****Art. 3** Identificazione della controparte

<sup>1</sup> Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante.

<sup>2</sup> Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.

<sup>3</sup> Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.

<sup>4</sup> Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.

<sup>5</sup> Le autorità di vigilanza (art. 16 e 17) e gli organismi di autodisciplina (art. 24) stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 per il loro settore di competenza e, all'occorrenza, li adeguano.

**Art. 4** Accertamento relativo all'avente economicamente diritto

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto, se:

- a. non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se sussistono dubbi in merito;
- b. la controparte è una società di domicilio;
- c. viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

<sup>2</sup> Nel caso di conti o depositi collettivi, l'intermediario deve esigere che la controparte gli fornisca un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichi senza indugio ogni mutazione.

**Art. 5** Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto

<sup>1</sup> Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

<sup>2</sup> Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.

**Art. 6** Obbligo speciale di chiarimento

L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- a. la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
- b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260<sup>ter</sup> n. 1 CP<sup>11</sup>).

**Art. 7** Obbligo di allestire e conservare documenti

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

<sup>2</sup> Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

<sup>3</sup> L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

**Art. 8** Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

**Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro****Art. 9** Obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305<sup>bis</sup> CP<sup>12</sup>, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260<sup>ter</sup> n. 1 CP), deve darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

<sup>2</sup> Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

<sup>11</sup> RS 311.0

<sup>12</sup> RS 311.0

**Art. 10** Blocco dei beni

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione.

<sup>2</sup> Deve protrarre il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

<sup>3</sup> Durante il blocco dei beni da lui disposto non può informare né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione.

**Art. 11** Esclusione della responsabilità penale e civile

L'intermediario finanziario che ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o conformemente all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP<sup>13</sup> e in relazione al blocco dei beni corrispondente.

**Capitolo 3: Vigilanza****Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 12** Intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 compete alle autorità designate dalle leggi specifiche.

**Art. 13** Intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3

<sup>1</sup> La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 compete:

- a. ai loro organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24);
- b. all'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 17 (autorità di controllo), se gli intermediari finanziari non sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto.

<sup>2</sup> La sorveglianza può essere esercitata da un'autorità di sorveglianza designata da una legge specifica se:

- a. l'intermediario finanziario appartiene a un gruppo che sottostà a una sorveglianza istituita da una legge speciale ai sensi dell'articolo 12, che comprende la sorveglianza relativa al rispetto degli obblighi conformemente a questa legge;

<sup>13</sup> RS 311.0

- b. l'intermediario finanziario adempie le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 della presente legge;
- c. l'intermediario finanziario mette a disposizione dell'autorità di sorveglianza istituita da una legge speciale tutte le informazioni e i documenti di cui essa necessita per adempiere il suo compito; e
- d. il gruppo garantisce di controllare il rispetto, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi conformemente alla presente legge e di vegliare alla loro applicazione.<sup>14</sup>

**Art. 14** Obbligo di autorizzazione e di affiliazione

<sup>1</sup> Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che non sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto né sottostanno a una sorveglianza esercitata da un'autorità di sorveglianza istituita da una legge speciale ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 devono chiedere all'autorità di controllo un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> L'autorizzazione viene rilasciata soltanto se l'intermediario finanziario:

- a. è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio o esercita la sua attività in virtù di un'autorizzazione ufficiale;
- b. dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; e
- c. lui stesso e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione godono di buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge.

<sup>3</sup> Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività d'intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

**Art. 15** Coordinamento

Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e l'autorità di controllo provvedono affinché le disposizioni vigenti nei rispettivi settori di vigilanza siano equivalenti.

**Sezione 2: Autorità di vigilanza designate da leggi specifiche**

**Art. 16**

<sup>1</sup> Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche definiscono, per gli intermediari finanziari ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2

<sup>14</sup> Introdotto dal n. II 8 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS **961.01**).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS **961.01**).

e stabiliscono il modo in cui essi devono essere adempiuti, in quanto un organismo di autodisciplina non vi provveda da sè.

<sup>2</sup> Oltre ai provvedimenti di loro competenza conformemente alla specifica legislazione di vigilanza, esse possono prendere provvedimenti ai sensi dell'articolo 20.

<sup>3</sup> Sporgono denuncia conformemente all'articolo 21.

### **Sezione 3: Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro**

#### **Art. 17**           Attribuzione

L'autorità di controllo è aggregata all'Amministrazione federale delle finanze.

#### **Art. 18**           Compiti

<sup>1</sup> L'autorità di controllo ha i seguenti compiti:

- a. riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento;
- b. vigila sugli organismi di autodisciplina e sugli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti;
- c. approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche;
- d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti;
- e. concretizza, per gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti;
- f. tiene un registro degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti come pure delle persone cui ha rifiutato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario.

<sup>2</sup> Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli a un organo di revisione da essa designato.

<sup>3</sup> Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di avvocati e notai a un organo di revisione. Quest'ultimo sottostà al segreto professionale come gli avvocati e i notai.

#### **Art. 19**           Diritto di informazione

L'autorità di controllo richiede agli organismi di autodisciplina, come pure agli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti e ai rispettivi organi di revisione, tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del proprio compito.

**Art. 20** Provvedimenti

<sup>1</sup> Se viene a conoscenza di violazioni della presente legge da parte di intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, l'autorità di controllo prende i provvedimenti necessari al ripristino della legalità. In particolare può:

- a. in caso di disobbedienza ad una decisione esecutoria, pubblicare quest'ultima sul Foglio ufficiale svizzero di commercio o renderla nota in altra forma, purché il provvedimento sia stato preliminarmente comminato;
- b. revocare l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di intermediario finanziario secondo l'articolo 14, se l'intermediario finanziario o le persone incaricate della sua amministrazione o gestione non adempiono più le condizioni richieste o violano ripetutamente o gravemente i loro obblighi legali.

<sup>2</sup> Se l'autorizzazione è revocata a una persona giuridica, a una società in nome collettivo o in accomandita o a una ditta individuale che opera prevalentemente quale intermediario finanziario, l'autorità di controllo ordina lo scioglimento o, in caso di ditte individuali, la radiazione dal registro di commercio.

**Art. 21** Obbligo di denuncia

Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> numero 1, 305<sup>bis</sup> o 305<sup>ter</sup> CP<sup>16</sup> oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, l'autorità di controllo sporge denuncia all'Ufficio di comunicazione, sempreché l'intermediario finanziario ad essa direttamente sottoposto o l'organismo di autodisciplina non l'abbiano già informato.

**Art. 22**<sup>17</sup> Emolumenti e tassa di sorveglianza

<sup>1</sup> L'autorità di controllo riscuote emolumenti per le sue decisioni e i servizi che fornisce. Riscuote inoltre ogni anno una tassa di sorveglianza dagli organismi di autodisciplina e dagli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti.

<sup>2</sup> La tassa di sorveglianza copre i costi della sorveglianza non coperti dal ricavo degli emolumenti. Essa viene stabilita sulla base dei costi insorti l'anno precedente per l'autorità di controllo.

<sup>3</sup> Per gli organismi di autodisciplina, la tassa di sorveglianza è determinata in funzione del ricavo lordo e del numero di affiliati; per gli intermediari direttamente sottoposti all'autorità di controllo, in funzione del ricavo lordo e della grandezza dell'impresa.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la tariffa degli emolumenti, i costi di sorveglianza computabili e la ripartizione della tassa di sorveglianza tra gli organismi di autodisciplina e gli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'autorità di controllo.

<sup>16</sup> RS 311.0

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

#### **Sezione 4: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro**

##### **Art. 23**

<sup>1</sup> L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia<sup>18</sup>.

<sup>2</sup> L'Ufficio di comunicazione verifica le informazioni ricevute e prende i provvedimenti conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994<sup>19</sup> sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema di elaborazione dei dati in materia di riciclaggio di denaro.

<sup>4</sup> Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> numero 1, 305<sup>bis</sup> o 305<sup>ter</sup> CP<sup>20</sup> oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, l'Ufficio di comunicazione denuncia il fatto senza indugio alla competente autorità di perseguimento penale.

#### **Sezione 5: Organismi di autodisciplina**

##### **Art. 24** Riconoscimento

<sup>1</sup> Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

- a. dispongono di un regolamento conformemente all'articolo 25;
- b. vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e
- c. assicurano che le persone e gli organi di revisione ai quali hanno affidato il controllo:
  1. dispongano delle conoscenze professionali necessarie;
  2. offrano la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile; e
  3. siano indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari da controllare.

<sup>2</sup> Gli organismi di autodisciplina dell'Azienda delle PTT<sup>21</sup>, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1960<sup>22</sup> sull'organizzazione delle PTT, e delle Ferrovie

<sup>18</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

<sup>19</sup> RS **360**

<sup>20</sup> RS **311.0**

<sup>21</sup> Ora: «La Posta Svizzera».

<sup>22</sup> [RU **1961** 17, **1970** 706 1623, **1977** 2117, **1979** 114 art. 68 679, **1987** 600 art. 17 n. 4, **1992** 288 all. n. 31 581 appendice n. 3, **1993** 901 all. n. 16, **1995** 3680 n. II 4 5489 n. II. RU **1997** 2465 appendice n. 1]. Vedere ora «la legge del 30 aprile 1997 sull'organizzazione della Posta» (RS **783.1**).

federali svizzere, conformemente alla legge federale del 23 giugno 1944<sup>23</sup> sulle Ferrovie federali svizzere, devono essere indipendenti dalla direzione.

**Art. 25** Regolamento

<sup>1</sup> Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

<sup>2</sup> Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.

<sup>3</sup> Il regolamento determina inoltre:

- a. le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari;
- b. le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2;
- c. sanzioni adeguate.

**Art. 26** Elenchi

<sup>1</sup> Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l'affiliazione.

<sup>2</sup> Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, all'autorità di controllo.

**Art. 27** Obbligo d'informazione e di denuncia

<sup>1</sup> Gli organismi di autodisciplina notificano all'autorità di controllo gli intermediari finanziari ai quali negano l'affiliazione o che escludono.

<sup>2</sup> Almeno una volta all'anno, riferiscono all'autorità di controllo sull'attività svolta nell'ambito della presente legge.

<sup>3</sup> Tengono nota, in adeguata forma documentaria, degli esami effettuati e dei procedimenti di sanzione, a destinazione dell'autorità di controllo.

<sup>4</sup> Se hanno il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi dell'articolo 260<sup>ter</sup> numero 1 o 305<sup>bis</sup> CP<sup>24</sup> oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, gli organismi di autodisciplina sporgono senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione, sempreché l'intermediario finanziario ad essi affiliato non l'abbia già informato.

<sup>23</sup> [CS 7 195; RU 1962 371, 1968 1181 n. II cpv. 1, 1977 2249 n. I 813, 1979 114 art. 69, 1982 1225, 1986 1974 art. 53 n. 6, 1987 263, 1997 3017. RU 1998 2847 allegato n. 1].  
Vedi ora la LF del 20 mar. 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (RS 742.31).

<sup>24</sup> RS 311.0

**Art. 28** Revoca del riconoscimento

<sup>1</sup> L'autorità di controllo può revocare il riconoscimento agli organismi di autodisciplina che non adempiono più le condizioni per il riconoscimento o violano i propri obblighi legali. Siffatto provvedimento dev'essere preliminarmente comminato.

<sup>2</sup> Gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina a cui è revocato il riconoscimento sono sottoposti alla vigilanza diretta dell'autorità di controllo e devono richiedere un'autorizzazione secondo l'articolo 14 per l'esercizio della loro attività, a meno che non si affiggino entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina.

<sup>3</sup> Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina se al loro attuale organismo di autodisciplina è revocato il riconoscimento.

**Capitolo 4: Assistenza amministrativa****Sezione 1: Collaborazione tra autorità svizzere****Art. 29**

<sup>1</sup> Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche, l'autorità di controllo e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali di perseguimento penale comunicano all'Ufficio di comunicazione tutte le procedure pendenti relative agli articoli 260<sup>ter</sup> numero 1, 305<sup>bis</sup> e 305<sup>ter</sup> CP<sup>25</sup> e gli inviano le proprie sentenze e decisioni di non luogo a procedere.

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione comunica all'autorità di controllo o all'autorità di vigilanza competente in virtù di leggi specifiche le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

**Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere****Art. 30** Autorità di vigilanza designate da leggi specifiche

Per le autorità di vigilanza menzionate all'articolo 12, la collaborazione con le autorità estere è disciplinata dalle leggi federali specifiche loro applicabili.

**Art. 31** Autorità di controllo

<sup>1</sup> Al fine di adempiere il proprio compito, l'autorità di controllo può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di fornirle informazioni o di trasmetterle documenti.

<sup>2</sup> Può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, soltanto se dette autorità:

- a. utilizzano queste informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sugli intermediari finanziari;
- b. sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale; e
- c. trasmettono queste informazioni a autorità competenti e a organismi con funzioni di vigilanza dettate dall'interesse pubblico soltanto previo consenso dell'autorità di controllo o in virtù di un'autorizzazione generale fondata su un trattato internazionale. Le informazioni non possono essere trasmesse alle autorità di perseguimento penale se è esclusa l'assistenza giudiziaria in materia penale. L'autorità di controllo decide d'intesa con l'Ufficio federale di polizia.

<sup>3</sup> Se le informazioni che l'autorità di controllo deve trasmettere concernono singoli clienti di intermediari finanziari, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>26</sup> sulla procedura amministrativa.

#### **Art. 32** Ufficio di comunicazione

<sup>1</sup> Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>27</sup> sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se:

- a. l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro;
- b. dev'essere motivata una domanda svizzera d'informazione; o
- c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa vi ha acconsentito o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.

### **Capitolo 5: Trattamento di dati personali**

#### **Art. 33** Principio

Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 1992<sup>28</sup> sulla protezione dei dati.

#### **Art. 34** Collezioni di dati in rapporto con l'obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

<sup>26</sup> RS 172.021

<sup>27</sup> RS 360

<sup>28</sup> RS 235.1

<sup>2</sup> Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente ad autorità di vigilanza, a organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

<sup>3</sup> Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>29</sup> sulla protezione dei dati è escluso durante il blocco dei beni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.

**Art. 35**            Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio di comunicazione

<sup>1</sup> Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 1994<sup>30</sup> sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

<sup>2</sup> Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche, l'autorità di controllo e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento online).

## Capitolo 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

**Art. 36**            Esercizio dell'attività senza autorizzazione

<sup>1</sup> Chiunque esercita l'attività di intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 senza disporre della necessaria autorizzazione secondo l'articolo 14 o senza essere affiliato a un organismo di autodisciplina è punito con la multa sino a 200 000 franchi. In caso di recidiva la multa ammonta almeno a 50 000 franchi.

<sup>2</sup> È punibile anche la negligenza.

**Art. 37**            Violazione dell'obbligo di comunicazione

Chiunque viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9 è punito con la multa sino a 200 000 franchi.

**Art. 38**            Disobbedienza a decisioni

Chiunque non ottempera a una decisione intimatagli dalle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche o dall'autorità di controllo, sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

<sup>29</sup> RS 235.1

<sup>30</sup> RS 360

**Art. 39** Perseguimento penale e prescrizione

<sup>1</sup> Alle infrazioni ai sensi degli articoli 36–38 si applica la legge federale del 22 marzo 1974<sup>31</sup> sul diritto penale amministrativo. Il Dipartimento federale delle finanze è autorità di perseguimento e di giudizio.

<sup>2</sup> L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso di interruzione della prescrizione, il termine ordinario può essere prolungato al massimo della metà.

**Art. 40** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Nel caso di decisioni delle autorità di vigilanza, la procedura è disciplinata dalle disposizioni delle leggi specifiche.

<sup>2</sup> Per il rimanente si applicano le disposizioni generali della procedura federale.

**Capitolo 7: Disposizioni finali****Art. 41** Esecuzione

Le autorità di vigilanza designate dalle leggi specifiche e l'autorità di controllo emanano, nel loro ambito di competenza, le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge, sempreché queste non siano contenute in modo adeguato nel regolamento di autodisciplina.

**Art. 42** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> La presente legge si applica, a contare dalla sua entrata in vigore, agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2. L'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 si applica a partire da tale data a tutti gli intermediari finanziari.

<sup>2</sup> Entro il termine di un anno, gli organismi di autodisciplina devono presentare una domanda di riconoscimento all'autorità di controllo e sottoporle il loro regolamento per approvazione.

<sup>3</sup> Sempreché non siano affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto, dopo due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 sottostanno alla sorveglianza diretta dell'autorità di controllo e devono presentare una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 14.

<sup>4</sup> Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

<sup>31</sup> RS 313.0

**Art. 43** Modifica del diritto vigente

*Concerne solo il testo francese*

**Art. 44** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 1998<sup>32</sup>

<sup>32</sup> DCF del 16 mar. 1998 (RU 1998 904).

955.0

Riciclaggio di denaro

---